



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

PARERE 166.09.11

OGGETTO: Agricoltura. L.r. 19 /1995. Progetto "Innovazione e valorizzazione della filiera vitivinicola". Stipula di contratti di collaborazione. L.r. 25 /2008.

La materia degli incarichi esterni da parte della pubblica amministrazione è stata negli ultimi anni oggetto di frequenti interventi da parte del legislatore, che, in attuazione di una politica più generale di contenimento della spesa pubblica, ha evidenziato un sostanziale disfavore nei confronti di alcune tipologie di spesa caratterizzate da elevata discrezionalità e aleatoria quantificazione della effettiva utilità ricevuta dall'amministrazione ed ha progressivamente introdotto restrizioni sempre più severe nell'utilizzo degli incarichi esterni, al fine di arginarne l'abuso.

Infatti, per fronteggiare il ricorso a professionalità esterne, ritenuto doppiamente dannoso sia per la creazione di spesa aggiuntiva, sia per il mancato utilizzo delle ordinarie strutture amministrative, il legislatore ha imposto, da un lato, rigidi criteri di fissazione dei limiti di spesa, e dall'altro, una rigorosa fissazione dei presupposti con una marcata procedimentalizzazione nonché, infine, specifiche ipotesi di responsabilità. I principi guida elaborati dalla Corte dei Conti, (vedi, tra le altre, Corte dei Conti Sez. Giurisd. per il Veneto 3 novembre n. 1124/2003) e fatti propri dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 165/01 e successive modificazioni, hanno individuato, relativamente all'eventualità di danno erariale, i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni i quali possono essere così riassunti:

- L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- L'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno da verificare attraverso una reale ricognizione;
- L'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

È evidente che i suddetti presupposti debbano tutti sussistere affinché l'incarico di collaborazione possa considerarsi legittimamente conferito ed il dirigente che ha provveduto al conferimento non incorra in ipotesi di responsabilità per danno erariale.